



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c.

Comune di Lecce

protocollo@pec.comune.lecce.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Heliades Fotovoltaica 2 Srl. D.Lgs n. 152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Impianto agrivoltaico, denominato “Caracci” di potenza in immissione pari a 5605,76 KW e potenza di picco pari a 6,79616 MW, da realizzarsi nel Comune di Lecce, SP Lecce Torre Chianca. Snc”.

Contributo istruttorio.

Con nota prot. n. 0202528 del 14.04.2026 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha inviato gli Enti a trasmettere osservazioni e contributi istruttori.

Con nota prot. n. 0314128 del 29.05.2026 la scrivente ha richiesto integrazione agli atti.

Con nota del 22.06.2026 il proponente ha trasmetto gli atti richiesti.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/ver_Heliades.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico avanzato, denominato “Caracci”, caratterizzato da una potenza di picco pari a 6,79616 MWp e da una potenza in immissione in rete pari a 5.605,76 kW. L'intero campo fotovoltaico e le relative opere interne si localizzano nella zona nord dell'agro del Comune di Lecce, lungo la Strada Provinciale 131, Lecce - Torre Chianca ad un'altitudine media di circa 32 metri sul slm. L'area ha un'estensione catastale di circa 10,26 ha, adiacente ad una zona individuata dal PPTR come “*campagna abitata*”, è situata a una distanza di circa: 2,7 km dall'abitato di Surbo e 3 km dall'abitato di Lecce. L'impianto è accessibile dalla

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 21

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.39591 del 21-07-2026 - Arrivo

U	REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0439025/2026 del 21/07/2026	
A00_RP - Class: 12.12	
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri	



complanare Est della suddetta SP tramite un varco ivi presente. Detta area è identificata al NCT del Comune di Lecce al fg. 108 p.lle 170, 172 e fg. 123 p.lle 251, 253.

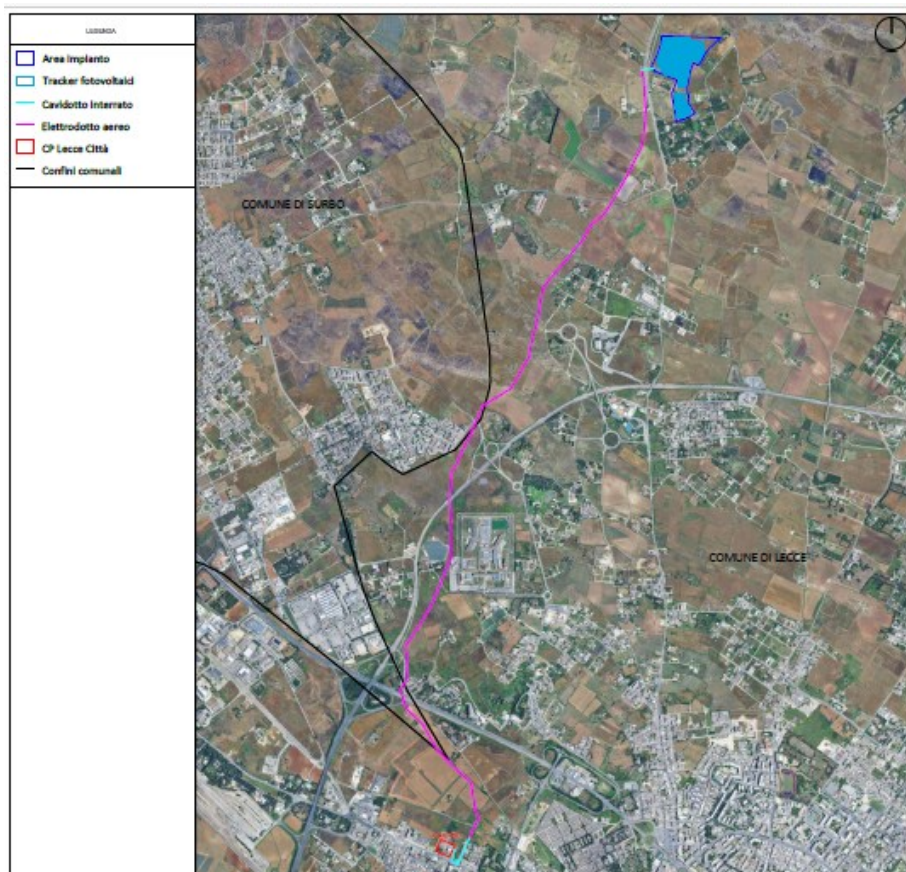


Fig. 1. Stralcio Elaborato - CAR-GEN-DRW-003 Inquadramento generale dell'opera su ortofoto.

Lo strumento urbanistico vigente (PRG) tipizza l'area di intervento parte come *zona E1 – Zone agricole produttive normali* e per una piccola superficie come *Fasce e aree di rispetto della rete viaria*. Attualmente *“L'indirizzo produttivo dell'area di interesse è quello della coltivazione di colture foraggere da pascolo, di basso valore agronomico. Attualmente le particelle su cui si svilupperà l'intervento proposto risultano destinate alla coltivazione di specie erbacee, cereali autunno vernini, prati magri avvicendanti destinati alla fienagione a scopi di alimentazione animale.”* (Elaborato “CAR-AGR-REL-001 -Relazione agronomica”).

L'esame diretto evidenzia, come rappresentato anche nella relazione geologica, (Elaborato “CAR-CIV-REL-002 Relazione geologica”) che *“l'area in esame ricade interamente nell'unità cartografata come M4-2, costituita da calcareniti marnose organogene di età tortoniana (Miocene superiore), comunemente note come “Pietra Leccese”. Tale unità rappresenta il litotipo affiorante dominante nell'area e costituisce il substrato geologico direttamente interessato dalle opere in progetto.”*



Nella parte a Nord dell'area di impianto è presente un bacino endoreico soggetto alla concentrazione di acque superficiali durante eventi piovosi intensi, configurandosi come una condizione pienamente coerente con la classificazione **PAI a pericolosità idraulica elevata (P3)**.

La connessione dell'impianto alla rete è prevista in antenna dalla cabina primaria "LECCE CITTÀ CP" tramite la costruzione di una nuova cabina di consegna. Sotto il profilo infrastrutturale, la soluzione tecnica prevede un sistema misto che, a fronte di ridotti tratti in cavidotto interrato, è caratterizzato principalmente dalla realizzazione di una nuova ed estesa linea in cavo aereo per uno sviluppo lineare continuo di 5,2 km installato su una nuova e diffusa palificata di tralicci e sostegni di linea nel territorio extraurbano.

L'impianto fotovoltaico prevede l'installazione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciale da 740 Wp ciascuno, disposti su complessive 328 stringhe elettriche da 28 pannelli ciascuna, 18 inverter e 3 infrastrutture prefabbricate, 1 cabina di trasformazione, 1 cabina utente, 1 cabina di consegna.

Sotto il profilo geometrico e strutturale, i moduli fotovoltaici presentano un'altezza massima di 5,35 m, un'altezza minima da terra di 1,30 m ed un centro di rotazione del pannello di 3,14 (fig.2).

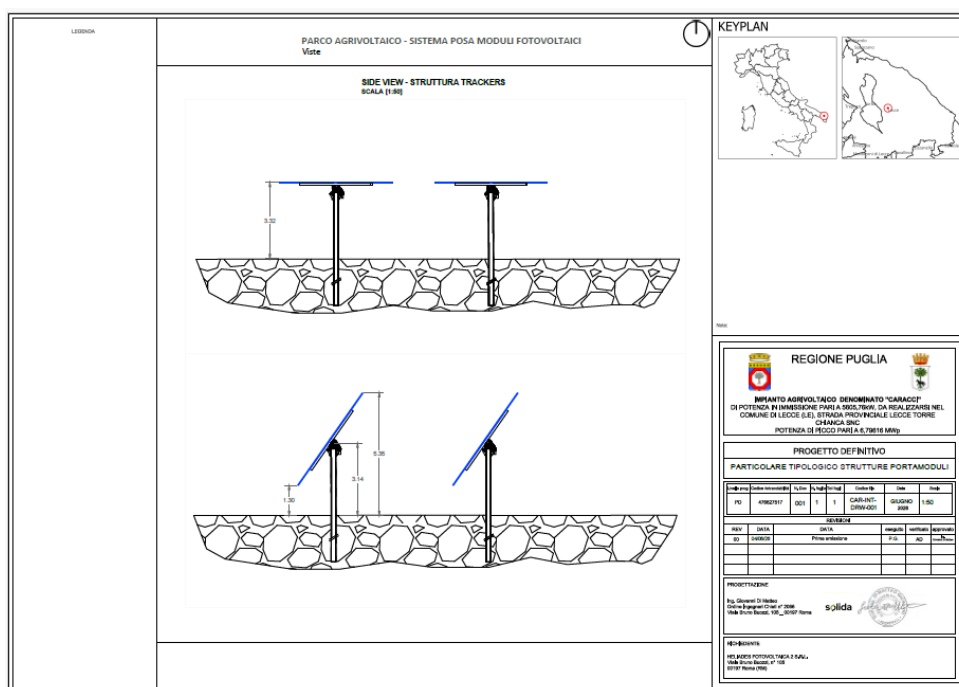


Fig. 2. Elaborato integrativo - CAR-INT-DRW-001 Particolare tipologico strutture portamoduli.

Si specifica che da ricostruzioni grafiche proporzionali condotte d'ufficio (si evidenzia che gli ulteriori parametri essenziali, ancorché richiesti con nota prot. n.



0314128/2026, non sono stati esplicitati all'interno dell'elaborato integrativo), la dimensione complessiva del pannello risulterebbe pari a 4,90 metri, con un interasse tra le file stimato in 6,70 metri e una distanza libera netta tra i moduli di 1,80 metri. Per quanto riguarda l'interasse, le misurazioni e i riscontri condotti direttamente sul progetto QGIS restituiscono invece una quota pari a circa 11 metri, evidenziando un'evidente difformità nei dati.

A tale quadro di incertezza si aggiunge l'ulteriore contraddizione relativa all'altezza dei moduli da terra: a fronte dell'elaborato grafico che indica un'altezza minima di soli 1,30 metri (Fig. 2), nella Relazione agronomica (Elaborato CAR-AGR-REL-001) il proponente dichiara invece che *"..i moduli, come da indicazione progettuale, verranno installati ad un'altezza di 1,5 m da terra compatibile con quanto previsto dalle specifiche tecniche, che prevedono un'altezza per l'attività colturale di 1,3 m"*. Tale palese disallineamento tra le tavole grafiche e le relazioni descrittive conferma la sostanziale indeterminatezza, incoerenza e inattendibilità della documentazione tecnica fornita dal proponente.

La recinzione perimetrale ha un'altezza di 2,00 m ed è costituita da rete metallica con franco orizzontale da 20 cm per il passaggio della microfauna essa contiene un sistema di video di videosorveglianza non rappresentato e non descritto. Anche le opere di mitigazione perimetrali citate non vengono descritte né tanto meno rappresentate negli elaborati. L'accesso al campo è garantito da un cancello carrabile ed uno pedonale della larghezza rispettivamente di 6,00 m e 1,20 m.

Il piano colturale prevede l'introduzione di prati avvicendati costituiti prevalentemente da miscugli polifiti di leguminose e graminacee foraggere. Ad integrazione delle essenze prative, il terreno sarà interessato da una rotazione colturale decennale flessibile condotta in regime asciutto che alterna prati polifiti stabili, erba medica, sulla, lupinella e cereali autunno-vernini da foraggio, con la possibilità di implementare la tecnica della semina su sodo o *minimum tillage* per ridurre i fenomeni erosivi e preservare la stabilità strutturale e la fertilità del suolo. La gestione della flora spontanea avverrà tramite sfalcio meccanico interfilare nel mese di giugno per la produzione di fieno e successive operazioni di trinciatura, attività integrata da un piano pastorale che prevede il pascolamento di capi ovini al di sotto dei moduli fotovoltaici e negli spazi interfilari da ottobre a giugno.

(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborato serie 5.10), si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito paesaggistico **Tavoliere Salentino** e alla relativa figura territoriale **La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane**.



La struttura insediativa della prima corona di Lecce è fortemente asimmetrica: sulla costa, collegamenti sporadici collegano la città alla costa, mentre a sud ovest, **i centri di prima corona sono collegati tramite una fitta trama insediativa di lunga durata**, testimonianza di una forte relazione politica, economica e sociale tra il capoluogo ed i suoi casali. **Il territorio agricolo è fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di insediamenti storici, quali le ville, masserie e casali** della caratteristica Valle della Cupa che definita geomorfologicamente come depressione carsica, è un avvallamento che raggiunge la sua minima quota altimetrica nei pressi di Arnesano. Si tratta di un'area geografica chiaramente identificabile anche per la presenza del sistema di centri che costituiscono la prima corona di Lecce.

È un territorio che si lega alla pratica dei luoghi: l'avvallamento dolce del terreno, il sistema delle cave, dei casini, delle masserie, le ville storiche costituiscono i materiali che articolano questo paesaggio agrario contrapponendosi alla matrice olivetata.

L'Ambito Paesaggistico **"Tavoliere Salentino"**, esteso per circa 220.790 ha, è caratterizzato da una bassa altitudine media che ha favorito un'**intensa messa a coltura**; la matrice ambientale prevalente è infatti rappresentata da coltivazioni pressoché continue, fatta eccezione per un **sistema parcellizzato di pascoli rocciosi sparsi** che occupa circa 8.500 ha. **In questo contesto si rinviene una delle maggiori biodiversità regionali, con l'individuazione di 15 habitat d'interesse comunitario, di cui 7 prioritari.**

Tale sistema risulta attualmente soggetto a **forti pressioni e trasformazioni**, a causa della **riconversione in aree agricole** o per l'**insediamento di impianti da fonti energetiche rinnovabili** (eolico e fotovoltaico).

Nel paesaggio della Valle della Cupa, la fruizione del territorio è garantita da **riferimenti visuali naturali e antropici di alto valore**. I principali fulcri visivi antropici sono costituiti dal sistema di cupole e campanili dei centri disposti a corona intorno a Lecce e dai **segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio, quali ville, casine e masserie** (come la **Masseria Pigno, Masseria Pigno Vecchia e Masseria le Pupelle** situate nei pressi dell'impianto), oltre a resti di tracciati viari storici.

Dalla **fitta rete stradale è possibile cogliere la complessità di questo paesaggio**, caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativi e pascoli; la percezione del territorio varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici, oggi messi a rischio dalla pressione delle nuove infrastrutture energetiche.

Tra le **Invarianti strutturali** della Figura territoriale interessata, il PPTR riconosce **la depressione longitudinale di origine carsica della valle della Cupa che si estende in direzione nord-ovest/sudest e comprende i comuni a corollario di Lecce**. Essa rappresenta un'area significativa dal punto vista fisico, ma anche antropico e storico-culturale per il quale il PPTR riconosce **tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione e**



compromissione della leggibilità dei segni fisici e antropici che caratterizzano la Valle della Cupa con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici. Tra le regole di riproducibilità della invariante il PPTR evidenzia la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi storici della Valle della Cupa.

Inoltre, il PPTR riconosce una ulteriore invariante strutturale nel sistema insediativo della prima corona di Lecce caratterizzato da centri di piccolo-medio rango che gravitano intorno a Lecce, collegati ad essa da un fitto sistema stellare di strade di impianto storico. A tal riguardo tra i fattori di rischio vi è l'alta densità delle pale eoliche tra Lecce e Torre Chianca, che si sovrappone indifferentemente al paesaggio e la realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario.

Infine, ulteriore invariante strutturale è riconosciuta nel sistema idrografico costituito da: bacini endoreici e dalle relative linee di deflusso superficiali e sotterranee, nonché dai recapiti finali di natura carsica che li caratterizzano.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza che gli interventi proposti non interessano Beni Paesaggistici (BP) ed interessano gli Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: l'impianto non interessa BP della Struttura idro-geomorfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04): l'impianto non interessa gli UCP della Struttura idro-geomorfologica.

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'impianto non interessa Beni paesaggisti della Struttura ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l'elettrodotto aereo interferisce con l'UCP - **Prati e pascoli naturali** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR contrastando con le stesse.

Struttura antropica e storico – culturale

- Beni paesaggistici: gli interventi non interessano BP della Struttura antropica e storico culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04): l'elettrodotto aereo interferisce con l'UCP- **Strade a valenza paesaggistica** in particolare con la **SS613** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

(ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO)

www.regione.puglia.it



Le aree prossime all'impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- UCP "**Doline**" (presenti a NE dell'impianto a ca 1,4 km e a SO dell'elettrodotto aereo, la più vicina a ca 500 m);
- UCP "**Inghiottitoi**" (presenti a NE dell'impianto, il più vicino a ca 1,4 km).

Struttura ecosistemica-ambientale:

- BP "**Boschi**" (presenti a NE dell'impianto a c.a 1,9 km e diverse compagini a S dell'elettrodotto aereo, la più vicina a c.a 0,7 km);
- UCP "**Aree di rispetto dei boschi**" (relativamente all'UCP indicato al punto precedente);
- UCP "**Prati e Pascoli**" (diverse compagini l'area più vicina all'impianto a c.a 0,03 km a S-E).

Struttura antropica e storico-culturale:

- BP "**Immobili e aree di notevole interesse pubblico**" (*Vincolo paesaggistico diretto PAE0057 a c.a 1 km a E dell'impianto*);
- UCP "**Città Consolidata**" (*Surbo a c.a 2,7 km a SO dall'impianto e 1,8 km dell'elettrodotto aereo; Lecce a c.a 1,2 km a SO dal cavidotto aereo e c.a 4,4 km a N dall'impianto*);
- UCP "**Stratificazione insediativa-siti storico culturali**" (*dall'impianto Masseria Case Bianche a c.a 2,7 km a N, Masseria Paladini Piccoli a c.a 2,7 km a SO, Chiesa Santa Maria d'Aurio (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 1,3 km a NO; a E dell'elettrodotto aereo Masseria Paladini Piccoli a c.a 3,0 km, a SO dell'elettrodotto aereo Complesso Torre di Belloluogo (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 0,4 km, Torre Cilindrica (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 2,14, ex Caserma Vicinanza (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 1,5 km, Villa Camillo della Monica (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 2,4 km, Chiesetta di SS. Giacomo e Filippo (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 2,3 km, Masseria Tagliatelle a c.a 2,3 km, a NO dell'elettrodotto aereo Antico Frantoio Ipogeo (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 0,7 km, Masseria Schiavelle a c.a 1,3 km, Chiesa Santa Maria d'Aurio (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 0,9 km*);
- UCP "**Aree di rispetto dei siti culturali**" (relativamente agli UCP indicati al punto precedente).
- UCP "**Aree a rischio archeologico**" (presenti a NE dell'impianto: *Villa romana a c.a 2,3 km, Masseria Lobello Necropoli a c.a 1,7 km*);
- UCP "**Strade a Valenza paesaggistica**" (*SP 132 LE a c.a 2,4 km a NE dell'impianto e dell'elettrodotto aereo; a NO dell'elettrodotto aereo SP6LE a c.a 1,7 km, SP4LE a c.a 1,3 km, SP16LE a c.a 0,6 km.*



(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA)

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del Tavoliere Salentino.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.1 Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia;
11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- salvaguardare gli equilibri idrici dei bacini carsici endoreici al fine di garantire la ricarica della falda idrica sotterranea e preservarne la qualità;
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- ridurre la frammentazione degli habitat;
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;
- salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi;
- tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo.

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- individuano e valorizzano naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico;
- salvaguardano il sistema dei pascoli e delle macchie;
- promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;



- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Si rappresenta che gli elaborati progettuali riportano tracciati dell'elettrodotto aereo non del tutto coincidenti con il tracciato trasmesso in formato shp; l'istruttoria delle tutele definite dal PPTR fa riferimento alla dislocazione planimetrica di quest'ultimo tracciato.

(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l'intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa e, pur comportando consumo di suolo agricolo, premetta una riqualificazione territoriale di aree compromesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

Tale scelta localizzativa da un lato deve tener conto delle tutele individuate dalla pianificazione paesaggistica, dimostrare che l'intervento di rilevante trasformazione, quale è quello in oggetto, sia correttamente inserito paesaggisticamente a livello di Ambito o almeno a livello territoriale, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'impianto – dimensionali, strutturali, formali, di configurazione – al rapporto diretto e indiretto con le tutele più prossime, agli Obiettivi di Qualità, agli Indirizzi ed alle Direttive che il PPTR prevede per l'area interessata.

In merito alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'**art. 91 delle NTA del PPTR**, si rileva che l'orientamento espresso dalle "**Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**", volto a contrastare l'artificializzazione e lo snaturamento del territorio agricolo, possa essere **superato** esclusivamente qualora l'intervento derivi da una scelta localizzativa oculata che favorisca la riqualificazione di aree già compromesse, condizione che non sussiste nella fattispecie in esame.



Nella proposta, come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrovoltico e la Struttura Ecosistemica-ambientale.

Diversi tralicci dell'elettrodotto aereo interferiscono con l'**UCP - Prati e pascoli naturali** e sono in contrasto con l'art. 66 delle NTA del PPTR, laddove prevede l'inammissibilità degli interventi che comportano:

- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

L'installazione dei tralicci alti circa 15 m prevede la realizzazione di fondazioni in c.a. di circa 1,60x2,00 m nel banco roccioso (Elaborato CAR-INT-DRW-002 *Prospetti quotati dei tralicci previsti per l'elettrodotto aereo*) e presuppone un'attività di penetrazione che, in presenza della roccia affiorante strutturale e diffusa, può avvenire, probabilmente, attraverso la frantumazione meccanica e la macinazione del banco lapideo. Tale circostanza smentisce radicalmente quanto affermato dal proponente nella Relazione paesaggistica (Elaborato CAR-PAS-REL-002), ove si dichiara testualmente che **"...trattandosi di linea aerea, l'intervento non comporterà alterazioni del suolo né modifiche"**. Peraltro, in quanto infrastruttura permanente per la quale non è prevista alcuna successiva rimozione, l'alterazione del substrato geologico assume un carattere del tutto irreversibile. Tale impatto rende l'intervento inammissibile ai sensi delle NTA del PPTR, con specifico riferimento alle tutele poste a salvaguardia della biodiversità e dell'integrità fisica dei pascoli naturali.

A tale scenario di inammissibilità territoriale si aggiunge il **vincolo assoluto derivante dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE**; la classificazione del sistema **6220*** quale **habitat prioritario** impone un regime di tutela rigorosa che **preclude qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi** capace di comprometterne l'integrità ecologica. Di conseguenza, la distruzione fisica del substrato roccioso e della vegetazione naturale associata non può essere ammessa per alcuna finalità, rendendo la proposta progettuale insanabilmente contrastante con i regimi di salvaguardia nazionali e comunitari.

Al latere di quanto detto sugli specifici contrasti con le NTA del PPTR in corrispondenza dell'**UCP - Prati e pascoli naturali**, **contrastati eventualmente risolvibili con un diverso tracciato del cavidotto**, l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche.

Sempre con riferimento alla medesima componente, si rappresenta che una parte dei moduli fotovoltaici in progetto interferisce direttamente con le superfici individuate nelle due aree poste a sud del perimetro dell'impianto, assimilabili alla classe **COD 3.2.1 (Aree a pascolo naturale, praterie e incolti)** della legenda *Corine Land Cover*.



Inoltre, l'**intervento insiste su diffuse zone di roccia affiorante** localizzate in diverse porzioni dell'area di impianto cfr. foto P.05, P.09 (Elaborato CAR-PAS-REL-002 – *Relazione paesaggistica*). Tali emersioni lapidee non costituiscono elementi marginali, bensì rappresentano la **caratteristica geomorfologica strutturale ed identitaria** di questa porzione dell'Ambito **Tavoliere Salentino**. Il contrasto si localizza puntualmente laddove la trama dei pali di supporto intercetta questi affioramenti: in tali punti, l'infissione meccanica risulterebbe fortemente difficoltosa e distruttiva, richiedendo azioni di forza sul banco roccioso. La totale reversibilità dell'intervento così come descritta “...mentre tramite estrazione dal terreno saranno rimossi i pali di fondazione infissi.” (Elaborato: CAR-CON-REL-002 Piano di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi) risulta teorica e non supportata da un'analisi geotecnica di dettaglio che valuti gli impatti reali delle operazioni di estrazione in presenza di substrato roccioso specifico del sito.

Pertanto risultano disattesi gli obiettivi di qualità quali:

- 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;

nonché la normativa d'uso con:

gli indirizzi:

- ridurre la frammentazione degli habitat;
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;

e le direttive:

- individuano e valorizzano naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico;
- salvaguardano il sistema dei pascoli e delle macchie.

Con specifico riferimento alle numerose *Componenti culturali-insediative*, risulta sottovalutata l'intervisibilità tra le stesse e l'intervento nella sua interezza.

Il progetto proposto si inserisce di fatto in **un territorio agricolo fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di presidi insediativi tradizionali di remota origine**, quali le ville ed i casali della caratteristica **Valle della Cupa**. Nelle aree in esame il permanente carattere di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, e ricoveri.

Oltre alle masserie già individuate quali “*Testimonianze della stratificazione insediativa*”, la localizzazione dell'impianto, avvolge in direzione Nord-Ovest il complesso della **Masseria Pigno** ed è prossimo alle **Masserie Pigno Vecchia e le Pupelle** (distanti circa 270 m rispettivamente ad Ovest ed a Est). La realizzazione dell'impianto, tra l'altro senza alcun tipo di mitigazione visiva, rischia infatti di stravolgere la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti storici e il paesaggio agrario circostante, già fortemente compromesso ma ancora riconoscibile, annullandone il legame di lunga durata con il contesto.



Pertanto risultano disattesi gli obiettivi di qualità quali:

- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici.
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;

nonché la normativa d'uso con:

gli indirizzi:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;

e le direttive:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Sotto il *profilo percettivo*, l'intervento si inserisce nel percorso compreso tra Lecce e Torre Chianca, un contesto territoriale che lo stesso PPTR descrive come un' "**area ad alta intensità di impianti eolici che si sovrappongono indifferentemente al paesaggio, senza divenire neppure elemento di orientamento per chi lo attraversa.**" e che sancisce espressamente la seguente condizione di compromissione: "**Localizzazione di parchi eolici in zone ad alta sensibilità visuale: La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo tra Lecce e Torre Chianca, impiantate senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico**" (fig. 3).



Fig. 3. Google street Wiew – SP 131- Lecce Torre Chianca, nei pressi dell'area di impianto.

L'ulteriore impatto visivo generato dal progetto è evidente dal confronto tra lo stato ante e post operam (Elaborato CAR-PAS-REL-001 *Relazione Paesaggistica*): alla preesistente saturazione verticale dello sfondo, causata dagli aerogeneratori, si sommerebbe ora una barriera orizzontale, scura e geometrica, introdotta senza alcuna opera di mitigazione o schermatura vegetale. Questo "effetto cumulo" cancella la



profondità prospettica del paesaggio rurale aperto, convertendolo visivamente in un comparto tecnologico industriale.

Al riguardo, si evidenzia che le misure di mitigazione e compensazione descritte nella Relazione Paesaggistica (punto 3 – *“fasce arboree perimetrali, sistemazioni vegetazionali”*), oltre a non essere state rappresentate nei render di progetto, **risulterebbero comunque del tutto inefficaci** (fig.4).



Fig. 4. Elaborato CAR-PAS-REL-001 Relazione Paesaggistica.pdf_Vista 7 Ante e post operam

Attesa l'altezza straordinaria dei pannelli (pari a 5,35 m), nessuna barriera vegetale compatibile con il contesto rurale salentino potrebbe sortire un reale effetto di integrazione visiva, lasciando l'impianto permanentemente esposto alla vista.

La criticità è amplificata dall'elevata sensibilità del sito: l'area costituisce il **corridoio visivo di transito percorso da residenti e turisti per raggiungere la marina di Torre Chianca e il Parco Naturale "Bosco di Rauccio"**. L'inserimento di un impianto



tecnologico di circa 10,26 ha di rilevante impatto paesaggistico e di fatto privo di mitigazione compromette l'asse viario e cancella la transizione naturale verso i biotopi costieri protetti, in aperto contrasto con gli obiettivi di tutela della struttura estetico-percettiva della Puglia sanciti dal PPTR. A tale alterazione si aggiunge l'impatto diffuso delle opere di connessione alla rete: l'**elettrodotto aereo**, sviluppandosi lungo un tracciato di circa 5,2 km, estende il degrado visivo a un più ampio contesto territoriale, risultando, unitamente ai relativi pali di sostegno, percepibile e ben visibile anche dalla **Strada a valenza paesaggistica SS 613**.

Pertanto risultano disattesi gli obiettivi di qualità quali:

3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;

7.1 Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia;

nonché la normativa d'uso con:

gli indirizzi:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;

e le direttive:

- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

La progettazione dell'impianto non ha inoltre tenuto conto **dell'invariante territoriale** della Figura de **La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane**, ossia del **sistema insediativo della prima corona di Lecce** caratterizzato da centri di piccolo-medio rango che gravitano intorno a Lecce, collegati ad essa da un fitto sistema stellare di strade di impianto storico.

Il riconoscimento del paesaggio intorno a questi assi come paesaggio rurale caratterizzante e dei suoi elementi costitutivi impone la tutela della sua l'integrità, ancorché già gravato da una **"Alta densità delle pale eoliche tra Lecce e Torre Chianca, che si sovrappone indifferentemente al paesaggio"**. Occorre inoltre contrastare le opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. La previsione dell'integrazione agricola nel progetto, qui non rilevante ai fini paesaggistici, non sottrae l'impianto agrivoltaico stesso alla verifica della compatibilità paesaggistica come sopra esplicitata.

Pertanto, l'impianto progettato non valorizza i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, né tutela le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali interessati e, in definitiva, non riqualifica i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole, ma, al contrario, ne acuisce le criticità.

(QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO)

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed



integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

La natura agrovoltica del progetto che sottrarrebbe lo stesso alle considerazioni paesaggistiche relative allo snaturamento dell'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata e contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati, è descritta nell'elaborato "CAR-AGR-REL-001 - *Relazione agronomica*" e si rivela priva di reale consistenza tecnica e agronomica.

In primo luogo viene ipotizzato un:

"piano colturale proposto per il sistema agrovoltico si basa sull'introduzione e/o mantenimento di colture foraggere (graminacee e leguminose) destinate al pascolo e/o allo sfalcio, in coerenza con quanto riportato dalla letteratura scientifica internazionale sul tema "agrovoltico-prati/pascoli."

Poi è descritto anche un impianto frutticolo:

"...l'eccesso di luce e di calore può compromettere la crescita, la qualità e l'integrità dei frutti."

[...]

"...migliorando la resilienza complessiva dell'impianto frutticolo".

[...]

"...effettuare una corretta impostazione nutrizionale dell'impianto frutticolo".

Infine la possibilità anche di far coincidere in alcuni mesi la semina e il pascolamento:

"Semina delle foraggere: da ottobre – novembre"

"Pascolamento degli ovini: da ottobre a giugno".

Fermo restando le considerazioni sull'importante alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento, già ampiamente valutata, il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, **descrivendo fittiziamente l'attività agro-pastorale**. La previsione progettuale dell'impianto "agrovoltico" si fonda su una proposta colturale che presenta evidenti incongruenze di ordine descrittivo. Nello



specifico, pur dichiarando l'introduzione di prati e pascoli foraggeri, l'elaborato agronomico include ripetuti riferimenti ad un inesistente impianto frutticolo evidente indice dell'utilizzo di analisi mutate da progettazioni estranee all'intervento in esame.

La natura palesemente artificiosa dell'attività pastorale emerge inoltre dalla configurazione della recinzione prevista. Un recinto alto 2,00 metri con un varco di 20 cm alla base e privo di una protezione a 45° in sommità si rileva totalmente inefficace contro la risalita o l'intrusione dei predatori. **La scelta progettuale, dedicata al "passaggio della piccola fauna" è tecnicamente incompatibile con i protocolli minimi di sicurezza di un allevamento ovino professionale.** Quest'ultima contraddizione conferma che la componente zootecnica non costituisce una reale integrazione produttiva, bensì un **mero espediente formale** finalizzato a simulare la continuità pastorale prevista dal DM Agrovoltico n. 436/2023, tradendo un approccio progettuale privo di effettiva competenza nel settore dell'allevamento. Tale carenza è ulteriormente comprovata dall'assenza di qualsiasi contratto o accordo formale con un effettivo imprenditore agricolo e pastorale.

(REQUISITI PROGETTUALI DEI SISTEMI AGROVOLTAICI)

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltici del MiTE (giugno 2022) definiscono *"Impianto agrivoltico (o agrovoltico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione"*.

Esse partono dall'assunto che l'attività agricola non sia una inutile trovata da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltici:

"Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire



l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

- *REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*
- *REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*
- *REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*
- *REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

Si ritiene dunque che:

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2."

Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, *"Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)."*

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

Il proponente afferma che l'area coltivata è pari al 72,22 %:

"Superficie minima coltivata: comprende l'area destinata a coltivazione tra e sotto le file dei pannelli e la mitigazione perimetrale."

Premesso che, come già evidenziato, alcuna mitigazione è stata rappresentata e di fatto alcuna area destinata alla *"mitigazione perimetrale"* può essere inclusa nel calcolo, si ritiene che il valore ipotizzato pari a $S_{agricola} = 0,7222$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola. Anche ammettendo che le macchine agricole possano utilizzare l'area tra le file di pannelli (1,80 m), col rischio di nuocere alle strutture energetiche, il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (che non consideri l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli h 1,3) porterebbe ad un valore pari a 0,2686 (dato dal rapporto tra 1,80 e 6,70), inferiore a 0,7.



Di fatto, con riferimento al **Requisito C** *“l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra”*, l'impianto entra a pieno titolo nel **Tipo 2)** che **comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola**. Tale limitazione è determinata sia dalla ridotta altezza minima dei moduli da terra, che impedisce qualsiasi tipo di coltivazione al di sotto degli stessi, sia dalla distanza netta tra i pannelli di soli 1,80 metri, la cui eccessiva ristrettezza preclude materialmente il passaggio dei mezzi agricoli e la meccanizzazione delle lavorazioni del terreno.

Come precisato anche nell'allegato 1 al paragrafo 2.B.2 del DM Agrovoltaiico n. 436/2023 al fine di poter garantire la *“continuità”* agro-pastorale al disotto dei pannelli i valori di riferimento in termini di altezza dei moduli da terra sono:

- *“1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);*
- *2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).”*

E dispone:

“L'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno. In caso di moduli fotovoltaici installati su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, l'altezza minima dei moduli rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore del modulo fotovoltaico collocato alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.”

Pertanto, la previsione di un'altezza minima di soli **1,30 m** (Fig. 2) (o in alternativa 1,5 m) costituisce un **impedimento fisico assoluto** che preclude oggettivamente la meccanizzazione agricola. Tale quota, risultando drasticamente inferiore ai limiti minimi prescritti (2,1 m), svuota di ogni contenuto tecnico il concetto di **continuità** e declassa l'intervento a mero impianto fotovoltaico a terra.

Pertanto, la natura agrovoltaiica del progetto, che sarebbe dirimente per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non è dimostrata. Il proponente elabora un cambio di paradigma: invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale delle aziende operanti su dette aree, produce energia non funzionale all'attività agricola vanificando gli obiettivi fissati dalle Linee guida e dal decreto ministeriale.

(Aree non idonee alla installazione di impianti FER (RR 24/2010)

Il RR 24/2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, regolamento attuativo del DM 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, individua le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia,



come previsto dalla Parte IV, paragrafo 17 "Aree non idonee" del succitato decreto ministeriale. L'individuazione delle aree non idonee è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Si ritiene opportuno evidenziare che **l'impianto interferisce con le aree non idonee** alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili individuate dal RR 24/2010. Si tratta, in particolare, del bacino endoreico presente nella parte Nord dell'area di impianto in particolare di area ad *"Alta pericolosità idraulica"AP* del PAI dell'AdB Puglia".

(COMPATIBILITÀ CON IL D.L. n.190/2024)

In merito alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il D.Lgs. n. 190/2024, all'articolo 11-bis (*"Aree idonee su terraferma"*), ha individuato le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, il co. 2 del medesimo articolo dispone che l'installazione di impianti che preservino la continuità delle attività colturali tramite moduli elevati da terra sia *"sempre consentita"* in zona agricola, sottraendo di fatto questa specifica tipologia alle restrizioni localizzative previste invece per il fotovoltaico standard a terra, la cui installazione in zona agricola rimane circoscritta esclusivamente ad alcune delle aree idonee elencate all'articolo 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 190/2024.

Tuttavia, fermo restando la previsione normativa secondo cui l'installazione è *"sempre consentita"*, la stessa agisce sul piano della ammissibilità localizzativa generale, senza introdurre alcuna deroga automatica alle procedure di tutela paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Tale ammissibilità ex lege non equivale, dunque, a una certificazione di idoneità paesaggistica concreta per lo specifico progetto, né esime l'intervento dalla necessaria verifica di conformità con il PPTR.

Infatti, la norma circoscrive le cosiddette "aree idonee" da individuarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 2 co. 3, escludendo di fatto le aree che ancorché agricole, siano in contrasto con le norme di attuazione dei Piani paesaggistici, co. 4 lett. m.

Nel caso pugliese, il PPTR è vigente e applicabile nei termini di tutela anche prima dell'adozione della Legge regionale di cui sopra e pertanto, ai sensi delle NTA del PPTR, con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art 89 co.1 lett.b2), quali l'impianto in esame, oggetto della verifica è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'Ambito.



Nello specifico, l'intervento, in base alla **Normativa d'Uso della Sezione C2** della Scheda d'Ambito del **Tavoliere Salentino**, presenta una netta **incompatibilità paesaggistica**, dovuta al mancato bilanciamento tra l'introduzione dell'infrastruttura e la conservazione dei valori identitari rurali e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche del sito. A questo riguardo, nulla rileva l'asserita natura agrivoltaica dell'intervento, poiché la continuità delle attività agricole al di sotto dei pannelli non risulta in alcun modo verificata, rivelandosi tecnicamente impraticabile sia sul piano colturale sia su quello zootecnico.

(CONCLUSIONI)

L'impianto proposto costituisce un'opera di rilevante trasformazione per la quale il PPTR impone di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi, al fine di tutelarne l'integrità, limitare le edificazioni non destinate all'attività agricola e impedire trasformazioni territoriali impattanti quali i nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica. Tale prescrizione trova una specifica e stringente declinazione nell'ambito di intervento, laddove lo stesso PPTR evidenzia già la grave saturazione del contesto paesaggistico compreso tra Lecce e Torre Chianca, rilevando testualmente che ***"altra emergenza è data dall'alta densità degli impianti eolici che si sovrappongono indifferentemente al paesaggio, senza divenire neppure elemento di orientamento per chi lo attraversa"***.

L'intervento determina un ulteriore **snaturamento dell'area interessata**, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del **Tavoliere Salentino** in un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- sotto il profilo giuridico, sussiste un'**inammissibilità legata al vincolo assoluto della Direttiva Habitat 92/43/CEE**. La presenza dell'Habitat prioritario 6220* e la classificazione di parte dell'area su cui insiste l'elettrodotto come **UCP "Prati e Pascoli naturali"** risultano incompatibili con qualsiasi tipo di trasformazione; analogamente, la presenza in alcune zone di roccia affiorante all'interno del sito attesta la totale incoerenza dell'impianto con le caratteristiche geomorfologiche e ambientali dei luoghi;
- la **natura agrivoltaica** del progetto appare, sotto il profilo tecnico, **priva di qualsiasi reale consistenza**. L'intero piano **agro-silvo-pastorale** proposto, dalle lavorazioni colturali al pascolamento, si rivela infatti **del tutto fittizio e agronomicamente inattendibile**, risultando peraltro **privo di qualsiasi riscontro formale, accordo o convenzione** stipulata con un effettivo imprenditore agricolo che ne garantisca la concreta e continuativa conduzione;
- l'analisi specifica condotta sulla localizzazione prescelta dimostra come il progetto non valorizzi i **paesaggi rurali storici** né la **struttura estetico-percettiva** dei luoghi.



Al contrario, l'intervento si pone in palese contrasto con la salvaguardia delle **invarianti strutturali** del PPTR, con particolare riferimento alla "**struttura stellare**" e alla **continuità delle relazioni visive e funzionali** tra Lecce e i centri della prima corona. Tale continuità viene gravemente compromessa dall'introduzione dall'ulteriore **elemento detrattore** capaci di contribuire ad alterare e annullare la percezione e la continuità storica del paesaggio agrario;

- le foto-simulazioni evidenziano chiaramente come i luoghi siano caratterizzati da ampie visuali e orizzonti aperti. In tale contesto, l'inserimento dell'impianto compromette gravemente la **fruizione paesaggistica** lungo la **SP 313 Lecce - Torre Chianca**; un impatto ulteriormente aggravato dalla presenza dell'**elettrodotto aereo** e dei relativi pali di sostegno, chiaramente percepibili e ben visibili anche dalla **Strada a valenza paesaggistica SS613**.

Ciò premesso, ai fini del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si ritiene che l' *"Impianto agrivoltaico, denominato "Caracci" di potenza in immissione pari a 5605,76 KW e potenza di picco pari a 6,79616 MW, da realizzarsi nel Comune di Lecce, SP Lecce Torre Chianca"* determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori identitari e risulti in netto contrasto con le Invarianti strutturali e gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito **Tavoliere Salentino**, oltre che con i regimi di tutela comunitari.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA